



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

uup.uniurb.it



**INCONTRI
E PERCORSI**

N.07

INCONTRI E PERCORSI è un collana multidisciplinare che nasce nel 2022 e raccoglie le pubblicazioni di convegni e mostre promossi e organizzati dall'Università di Urbino.

Volumi pubblicati

01.

Le carte di Federico. Documenti pubblici e segreti per la vita del Duca d'Urbino (mostra documentaria, Urbino, Biblioteca di san Girolamo, 26 ottobre - 15 dicembre 2022), a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcella Peruzzi, UUP 2022

02.

Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per musica, contributi di studio a cura di Manuela Furnari, Ilaria Tufano, Marcello Verdenelli, UUP 2023

03.

Il sacro e la città, a cura di Andrea Aguti, Damiano Bondi, UUP 2024

04.

Diritto penale tra teoria e prassi, a cura di Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera, UUP 2024

05.

Federico da Montefeltro nel Terzo Millennio, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Antonio Corsaro, Grazia Maria Fachechi, UUP 2024

06.

Penal systems of the sea, edited by Rosa Palavera, UUP 2024



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

PLURALITÀ & DIRITTO. ALLE RADICI DEL GIURIDICO

a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

Comitato scientifico

Alessandro Bondi, professore ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Maria Luisa Biccari, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Federica De Iuliis, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Parma

Alberto Fabbri, professore associato di Diritto e religione nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Chiara Gabrielli, professoressa associata di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il ciclo di incontri Pluralità & Diritto è stato finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito del progetto di ricerca Per un diritto penale inclusivo (responsabile scientifico Rosa Palavera).

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

PRINT ISBN 9788831205603

PDF ISBN 9788831205580

EPUB ISBN 9788831205597

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://uup.uniurb.it>

© Gli autori per il testo, 2024

© 2024, Urbino University Press

Via Aurelio Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

LA LEGGE DELLA TERRA: UN'INTRODUZIONE	11
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo	

SEZIONE I PLURALITÀ E DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

LA DIVERSITY NELLA DISCIPLINA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA: ONERE O OPPORTUNITÀ?	19
Elisabetta Righini	

IL PERSEGUIMENTO DEL LUCRO COME CARDINE DELLE SOCIETÀ CAPITALISTE	67
Carlo Emanuele Pupo	

PLURALITÀ E TIPICIÀ PENALE ALLA PROVA DELLA POSTMODERNITÀ	77
Cecilia Valbonesi	

SICUREZZA E LIBERTÀ NELLA PRATICA SPORTIVA IN MONTAGNA: PERCEZIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ PENALE	91
Stefania Rossi	

PLURALITÀ CULTURALI E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO NEGLI EVENTI CATASTROFICI: LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E IL RISCHIO DELLA COMUNICAZIONE	97
Patrizia Di Fulvio	

SEZIONE II PLURALITÀ DI ESIGENZE PROTETTIVE E SISTEMA PENALE: LE VITTIME VULNERABILI

VERSO UN RUOLO SEMPRE PIÙ INCISIVO DELLA VITTIMA VULNERABILE NEL PROCESSO PENALE EUROPEO?	115
Lorenzo Bernardini	

DI VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA, VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ: PROSPETTIVE EMERGENTI	
---	--

NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI	139
Sara Dal Monico	

LE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA PARTICOLARMENTE VULNERABILE, TRA NUOVE TECNOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE E PERDURANTI CRITICITÀ	163
Nicola Pascucci	

LA VITTIMA VULNERABILE NEI REATI DI CUI AL “CODICE ROSSO”. FORME DI TUTELA SOSTANZIALE E PROCESSUALE	189
Cecilia Ascani	

SEZIONE III PLURALITÀ CULTURALE E TUTELA DELLE LIBERTÀ

“TOLLERANZA” RELIGIOSA E TRADIZIONE ROMANA ALL'OMBRA DELL'ALTARE DELLA VITTORIA	207
Margherita Frare	

QUALI LIMITI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA?	233
Anna Sammassimo	

ENDOGAMIA NELL'ORDINAMENTO ISLAMICO, EBRAICO E CANONICO	249
Paolo Lobiati	

LEONARDO SCIASCIA E IL POLITEISMO GIURIDICO. MAFIA E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI	275
Ivan Cecchini	

PARTITI POLITICI E GIUSTIZIABILITÀ. DALL'IMMUNITÀ AI RECENTI CASI DEL PARTITO “MOVIMENTO 5 STELLE”	303
Veronica Montani	

PLURALITÀ DELLE PLURALITÀ. POSTILLA SUL DIRITTO PENALE GLOBALE	329
Rosa Palavera	

IL PERSEGUIMENTO DEL LUCRO COME CARDINE DELLE SOCIETÀ CAPITALISTE

Carlo Emanuele Pupo

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Non posso che esordire esplicitando la mia consapevolezza che l'intervento che andrò a proporre reca con sé un rischio che tenterò, per quanto possibile, di scongiurare, ovvero quello di connotarsi per un'eccessiva aridità.

Si tratta, in effetti, di un rischio sempre presente quando la tematica che si affronta ricade nell'ambito del diritto commerciale, ovvero di quello che è in buona sostanza – e ricorro qui volutamente a una terminologia assolutamente prosaica – il diritto degli affari.

Non si può però ignorare che il rischio in questione è ancora più incombente nel momento in cui l'oggetto della riflessione è sostanzialmente il lucro, ossia allorché si viene invitati a soffermarsi su quelle situazioni in cui l'agire umano è mosso da una mera prospettiva di guadagno.

Una parte significativa di queste situazioni pertiene, com'è noto, alla sfera dell'impresa, ovvero a una tipologia di attività che innegabilmente contribuisce al benessere collettivo, quantomeno nella misura in cui è funzionale alla creazione di prodotti, servizi e occasioni di lavoro.

La tipologia in questione si presenta – e anche questo è noto – estremamente articolata e complessa, in quanto suddivisa in un numero imponente di fattispecie connotate da elementi distintivi vuoi di natura oggettiva vuoi di natura soggettiva; ciò non toglie, però, che non si fa fatica a individuare al centro del sistema – non fosse altro per il loro rilievo macroeconomico – le società lucrative, a loro volta distinte – e sul punto non si insisterà oltre – in società di persone e società di capitali.

In relazione a esse, ecco allora che l'aggettivo "lucrativo" trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'art. 2247 c.c. statuisce che lo scopo di tali strutture è per l'appunto quello di far sì che i soci delle stesse possano dividersi gli utili derivanti dall'attività svolta, ovvero conseguire il cosiddetto lucro soggettivo.

Perché ciò sia possibile, è peraltro prima ancora necessaria la realizzazione del c.d. lucro oggettivo: tali società svolgono cioè la propria attività imprenditoriale con l'auspicio di giungere a un supero dei ricavi sui costi. In altre parole, esse hanno l'obiettivo di fare in modo che i costi affrontati nel ciclo economico – vale a dire tutti quelli necessari a far sì che il prodotto o servizio offerto venga infine ceduto sul mercato di riferimento – siano inferiori a quanto per l'appunto ricavato dalla cessione di tale prodotto o servizio, e qualora ciò accada si avrà un incremento della ricchezza detenuta dalla società, il quale diverrà in un secondo tempo – ossia nel momento del lucro soggettivo – incremento della ricchezza propria dei soci.

È questo, dunque, lo scopo-fine di tali società: in particolare nella fase di *start-up*, infatti, i costi di produzione e di commercializzazione vengono sopportati attraverso ciò che i soci costituenti hanno scelto di investire. In altri termini, costoro attribuiscono alla società una parte del loro patrimonio personale in tal modo esponendolo al rischio d'impresa¹, ovvero al rischio di perderlo definitivamente qualora accada il contrario di quanto sperato, cioè nell'eventualità che i ricavi – ammesso che ve ne siano! – risultino inferiori ai costi.

Sul punto, però, è per l'appunto bene specificare che da tempo la dottrina in materia distingue un lucro soggettivo e un lucro oggettivo.

Perché ricorra il primo è sufficiente, come già si diceva, che i ricavi dell'esercizio siano superiori ai costi: viene in tal modo realizzato un utile, il quale concretizza un aumento del patrimonio della società.

Il lucro soggettivo, invece, consegue al lucro oggettivo e consiste in quello che è giuridicamente un trasferimento del lucro dalla società ai suoi soci. Questo passaggio non è peraltro inevitabile nelle società di capitali, per le quali è prevista la possibilità che la ricchezza realizzata venga trattata nel patrimonio sociale².

Già quanto detto sembrerebbe allora aver reso sufficientemente chiaro che la società è costituita dai soci per una finalità propria degli stessi. Appare cioè innegabile che gli enti in questione sono volti a perseguire un interesse puramente privato e questa evidenza ha dato vita a una lettura del fenomeno societario tradizionalmente definita “contrattualismo”³, in quan-

1 Su cui v., *ex plurimis*, C. SOTTORIVA, *Introduzione al sistema dei rischi d'impresa: inquadramento economico-aziendale, classificazioni e politiche d'impresa*, in *Riv. dei dottori commercialisti*, 1999, p. 551 ss.

2 E v., sul punto, tra gli altri, G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, 8ª ed. a cura di M. Campobasso, Utet, Milano, 2022, p. 309.

3 Su cui v., ad esempio, C. ANGELICI, *Note sul “contrattualismo societario”: a proposito del pen-*

to sino a pochi decenni orsono era per l'appunto il contratto l'unico atto di autonomia privata utile a dare vita alle società in questione.

Residuano, peraltro, ancora oggi dei dubbi su come tale interesse privato debba essere concretamente perseguito. Ci si domanda cioè – e anche in questo caso non potrò che procedere per sintesi – se l'attività della società debba essere volta a massimizzare il patrimonio – e dunque l'utile distribuibile – o non piuttosto il valore di mercato delle azioni.

È però forse ancor più interessante segnalare come l'interpretazione contrattualista sia stata per lunghissimo tempo, per quanto possa apparire singolare, totalmente negletta, divenendo in definitiva dominante in Italia – dove peraltro è ancora oggi in una certa, minima misura osteggiata – solo dal secondo Dopoguerra.

A essa è stata infatti a lungo preferita l'esegesi c.d. istituzionalista⁴, la quale negava persino la matrice contrattuale del fenomeno societario riscontrando, all'origine dello stesso, non già per l'appunto un contratto bensì un non meglio definito “atto collettivo”.

Peraltro anche l'istituzionalismo – a somiglianza del contrattualismo – ha avuto numerose declinazioni e anche al riguardo i limiti di questo mio intervento mi consentono di illustrare unicamente le due principali.

Ecco allora che non posso che ricordare che da un lato è stato spesso affermato che l'interesse che la società lucrativa deve perseguire è proprio della medesima società.

Si tratta però, con tutta evidenza, di una chiave di lettura oggettivamente pericolosa. Nella realtà fattuale non è difatti mai dato di rinvenire il “soggetto-società”. Il termine “società” o comunque la denominazione della stessa non identifica cioè mai un soggetto reale – come ripeto spesso ai miei studenti: non abbiamo una società Alfa s.p.a. che la mattina si alza dal letto e si prepara la colazione – ma semplicemente un soggetto giuridico, e ciò significa che questa ipotizzata Alfa s.p.a. certamente è priva di una struttura mentale, conseguentemente non è in grado di elaborare pensieri e per ciò stesso non può nutrire un interesse, ovvero porsi un obiettivo da perseguire⁵. Ciò significa, dunque, che parlare di interesse della società significa inevitabilmente che non potranno che essere dei soggetti reali a

siero di Francesco Denozza, in *Riv. dir. comm.*, 2018, p. 191 ss.

4 Su cui v., ad esempio, G. COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo (variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppò)*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 693 ss.

5 Per un approfondimento di tale tematica, si rinvia il cortese lettore al mio *La persona giuridica - Fenomenologia e significato dal diritto romano al diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2015, *passim*.

concretamente individuare – a questo punto, quasi per definizione, in modo non trasparente – quale sia il supposto “interesse della società” e il riferimento è ovviamente al socio maggioritario, agli amministratori dell’ente o addirittura a soggetti esterni a quest’ultimo, ed è evidentemente significativa la possibilità che costoro in definitiva privilegino un interesse proprio o in ogni caso un interesse di terzi rispetto all’interesse di quella totalità dei soci che pure, come detto, pone a rischio, nel costituire la società, una parte del proprio patrimonio personale.

Vi è poi quella corrente istituzionalista che identifica, in buona sostanza, l’interesse della società con l’interesse dello Stato o se si vuole, con formula forse più moderna, con l’interesse della collettività.

Al di là delle apparenze, si tratta però di una lettura dell’istituto societario analogamente perniciosa e non sarà difficile mostrare perché.

Emblematica di questa modalità di intendere l’interesse sociale è la risposta che negli anni Venti dello scorso secolo ebbe a dare Walter Rathenau⁶ agli azionisti della compagnia armatrice tedesca Norddeutscher Lloyd, ovvero che “la società in questione non era stata creata per distribuire dividendi a lorsignori, ma per far navigare i battelli sul Reno”, vale a dire – è l’evidente sottinteso – per svolgere un’attività di peculiare importanza per l’intera nazione tedesca.

Non si può però non osservare che se lo scopo ultimo e irrinunciabile delle società di capitali fosse davvero quello di svolgere l’attività per la quale sono state costituite, non solo verrebbe posto in secondo piano l’obiettivo di conseguire un lucro attraverso la valorizzazione delle risorse investite, ma verrebbe implicitamente e però inequivocabilmente legittimata la pauperizzazione del patrimonio sociale: se si ritiene cioè assolutamente necessario che i battelli navighino sul Reno, si farà in modo che questi navighino anche a costo di chiudere l’esercizio in perdita ed è facile comprendere dove può condurre una simile scelta esegetica. Sul piano microeconomico, una successione di esercizi in perdita condurrà all’azzeramento del patrimonio sociale: a dispetto dei propositi di partenza, dunque, i battelli in questione non navigheranno comunque più e quindi l’interesse della collettività non verrà in ogni caso soddisfatto. Sul piano macroeconomico, si creeranno le condizioni perché i privati vengano evidentemente scoraggiati dall’investire nell’attività d’impresa in quanto il loro investimento, lungi

6 L’episodio è ricordato, tra l’altro, da G. MICCICHÈ, *L’economia, le regole e i ‘Battelli del Reno’*, reperibile all’indirizzo www.avantionline.it/leconomia-le-regole-e-i-battelli-del-reno/, 28 ottobre 2014 (consultato il 30 luglio 2024).

dal produrre un rendimento, sarà invece andato perso e si badi che il termine “investimento” non è qui impiegato in modo casuale, in quanto in questo caso il tema che si pone è quello del rischio d’impresa: ovvero in linea di principio i privati possono essere disposti a rischiare di perdere una parte del proprio patrimonio personale conferendolo in una società, solo perché attratti dalla possibilità di un guadagno, ma se è già *a priori* previsto che l’attività societaria si sviluppi strutturalmente in perdita, è pressoché inevitabile che i suddetti privati cercheranno di valorizzare in modo differente il proprio risparmio.

Non stupisce, dunque, che in linea di massima un’attività che si sviluppi programmaticamente in perdita, non può che essere demandata allo Stato e ai vari enti pubblici, ferma ovviamente restando la necessità che in tal caso la stessa risponda a un interesse della collettività, sia perché la cura di un tale interesse costituisce lo scopo dei suddetti enti sia perché, più prosaicamente, si tratterebbe di un’attività alimentata attraverso risorse della collettività.

In questo senso, un esempio emblematico è quello incentrato sui c.d. farmaci orfani⁷ – ma sarebbe forse più appropriato parlare di “malattie orfane” – ovvero conseguente a un’attività di ricerca e, in un momento successivo, di produzione di farmaci destinati alle malattie estremamente rare e di cui sono perciò portatori un numero esiguo di soggetti, cosicché l’eventuale vendita di tali farmaci non può in ogni caso “coprire” – essendo il bacino dei potenziali compratori così ristretto – gli abitualmente esorbitanti costi di ricerca e produzione.

È sempre il settore sanitario a offrirci d’altronde un altro dato su cui è bene riflettere.

Il riferimento è a quanto avvenuto dopo l’insorgere della pandemia da Covid-19 e, in particolare, dopo che l’imprenditoria farmaceutica riuscì a porre a disposizione dell’utenza mondiale quei 4-5 vaccini di cui tutti noi serbiamo ancora oggi il ricordo.

Ebbene, in quell’occasione numerose voci si levarono per domandare l’eliminazione della tutela brevettuale, ovvero la sterilizzazione dello strumento giuridico che consentiva a chi aveva prodotto tali vaccini di conseguire per l’appunto un utile – e quindi un lucro – dalla loro commercializzazione.

È allora fuori discussione che si trattasse di un’istanza originata da motivazioni etiche di indubbia consistenza e che per questo è in generale

⁷ Su cui v. l’ancora interessante – pur se in taluni aspetti ormai datato – contributo di F. FICICCHIA, *Malattie rare e farmaci orfani, profili giuridici*, in *Contratto e impresa - Europa*, 2007, p. 428 ss.

bene emergano, ma non si può non considerare che se è vero che 4-5 case farmaceutiche furono in grado di realizzare un vaccino sostanzialmente efficace, ben più di 100 altre imprese del settore tentarono inutilmente di produrne uno. In pratica, la disponibilità di quei pochi vaccini si è concretizzata solo perché un numero imponente di aziende scelse di assoggettarsi a uno specifico rischio d'impresa – pagandone poi pegno, ovvero dilapidando, nella più parte dei casi, una quantità significativa di ricchezza – perché attratte dalla prospettiva di un possibile (e ingentissimo) lucro. Ecco allora che se tale prospettiva già *a priori* non sussistesse, si avrebbe una situazione in cui quasi nessuna azienda privata sarebbe disposta a investire nella ricerca di nuovi medicinali, come peraltro abbiamo avuto modo di sperimentare proprio in Italia. Nel nostro Paese, infatti, finché sussisteva il divieto di brevettazione dei farmaci sancito dall'art. 14 del regio decreto n. 1127/1939 – e dunque fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/1978, la quale di fatto abrogò il divieto in questione – la ricerca e gli investimenti nel campo farmaceutico languivano palesemente.

Come ho subito avvertito, quello che sto proponendo può quindi per l'appunto sembrare un discorso decisamente arido, ma forse questa sensazione può essere superata se si tengono nella dovuta considerazione due distinti elementi. Il primo, di solare evidenza, è che nell'attuale società ogni essere umano necessita di un reddito per il proprio sostentamento. Il secondo è che si tratta altresì di considerare che il reddito realizzato – ovvero la ricchezza generata – da una società di capitali presto o tardi andrà a riversarsi sulla collettività in cui è attiva la società in questione. Una volta cioè che l'utile sarà stato distribuito ai soci, questi ultimi lo impiegheranno nell'acquisto di beni e servizi e quand'anche ciò non venisse fatto dai soci in questione, sarà comunque presto o tardi fatto dai loro eredi.

Tutto quanto sin qui esposto avvalora dunque in modo indiscutibile la conclusione per la quale l'istituto delle società lucrative va giustappunto letto in chiave contrattualista. Si tratta cioè di riconoscere che tali società non sono altro che uno strumento dei soci – che per l'appunto nella maggior parte dei casi lo creano attraverso un contratto – e che per tale motivo l'interesse che esse sono chiamate necessariamente a perseguire non è altro che quello dei suddetti soci a un rendimento, ossia a vedere valorizzato quanto da essi investito.

Giunti a questo punto, il discorso potrebbe ovviamente, ancora una volta, complicarsi. Ho già ricordato che da tempo ci si domanda se la soddisfazione di questo interesse privato pretenda la massimizzazione del pa-

trimonio netto della società o non piuttosto la massimizzazione del valore di mercato delle partecipazioni azionarie, e posso ora aggiungere che allo stesso modo ci si chiede quale prospettiva temporale debba in ogni caso governare tale attività di massimizzazione, ossia se nel condurla si sia chiamati a necessariamente privilegiare lo *short-termism* o, tutto al contrario, il *long-termism*⁸.

In questa sede, però, intendo piuttosto a questo punto soffermarmi – ancorché, *more solito*, brevemente – su un’altra delle questioni che abitualmente ci si pone quando si riflette su queste tematiche, ossia sul fatto che inevitabilmente ci si interroga, una volta assodata la necessità di perseguire l’interesse dei soci a un rendimento, sulla possibilità che ciò non significhi che non si debbano giocoforza perseguire anche altri interessi facenti capo all’intera collettività o comunque a esponenti della stessa non coincidenti con i soci, quali ad esempio l’interesse alla sostenibilità, quello allo sviluppo tecnologico o quello dei lavoratori della società al mantenimento della propria occupazione.

Mi sento però di poter dire che dare una risposta a tale quesito è in fondo più agevole di quanto si pensi.

Abbiamo in fondo già escluso che gli interessi da ultimo citati posano far premio su quello lucrativo, anche perché – si può ora aggiungere – gli amministratori che sposassero una tale linea di condotta verrebbero ben presto sostituiti.

Ecco perché solitamente si parla, al riguardo, di “limiti”: l’attività di massimizzazione sarebbe cioè “limitata” dalla necessità di perseguire uno o più dei summenzionati interessi collettivi.

Sul punto bisogna però intendersi. Se i “limiti” in questione non sono stati puntualmente tracciati in sede statutaria, il loro eventuale rispetto espone nuovamente gli amministratori a un altissimo rischio di revoca. Infatti, non vedo come gli investitori potrebbero accettare un lucro inferiore a quanto sarebbe stato possibile in considerazione del fatto che la realizzazione di tale lucro è stata penalizzata dalla destinazione di una parte delle risorse della società ad attività certamente commendevoli ma al tempo stesso non in grado di generare un ritorno economico. Mi pare cioè oltremodo difficile che i soci possano essere contenti del fatto che il rendimento del loro investimento non sia stato massimizzato in quanto i *director* dell’ente hanno in definitiva impiegato denaro non loro – bensì dato loro in gestione

8 Per una riflessione su tali concetti si rinvia il cortese lettore al mio *Azioni a voto maggiorato e azionista “leale” – Dato empirico e proposte di riforma*, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 39 ss.

– per conseguire un obbiettivo che certamente non era quello cui miravano i suddetti soci. Si tratta cioè di riconoscere, in definitiva, che tale modo di procedere potrebbe essere accettato solo nell’eventualità che fossero stati i soci stessi – nel redigere per l’appunto lo statuto societario – a esprimere la propria preferenza per un’attività sociale condotta in tal modo. È cioè in altre parole necessario che siano gli investitori privati, all’esito di una loro libera e informata scelta, a dirsi disponibili a rinunciare a parte del possibile lucro allo scopo di favorire iniziative utili per la collettività, e non posso allora non segnalare che da qualche anno è divenuto possibile concretizzare tale decisione attraverso lo strumento della società *benefit*⁹, ovvero di una tipologia societaria introdotta nel 2015 (con la legge n. 208), la quale si caratterizza per uno statuto in cui ci si prefigge non soltanto di realizzare degli utili, bensì anche di sviluppare un’attività avente “*una o più finalità di beneficio comune*” per il tramite di una gestione volta a creare un bilanciamento nel perseguimento dei vari obiettivi. Si tratta insomma di società programmaticamente volte al conseguimento di uno scopo complesso e dunque è sin dal principio chiaro che gli amministratori delle stesse saranno chiamati a gestire tale complessità.

Si tratta di un istituto che nasce negli Stati Uniti – e più precisamente in Maryland, dove è stato introdotto nell’ottobre del 2010 – e ciò non può stupire per due distinti motivi: il primo è che quella statunitense è una realtà in cui la filantropia è ben più diffusa che nel nostro Paese; il secondo è che è spesso accaduto che lo Stato che per primo ha conosciuto una situazione di capitalismo avanzato abbia anche per primo elaborato delle soluzioni alle problematiche che tale situazione ha via via posto. Basti pensare, ad esempio, a come proprio gli Stati Uniti abbiano avviato già nel 1890, tramite lo *Sherman act*¹⁰, alla necessità di dotarsi di una disciplina *antitrust*.

Per quanto riguarda la realtà italiana, mi sembra però anche di poter dire che la tipologia delle società *benefit* non ha sin qui avuto un impatto macroeconomico così consistente come quello che forse ci si attendeva¹¹.

Se ciò è vero, è possibile che il motivo sia da ritrovare in un fenomeno di *path dependence* che vede i privati desiderosi di perseguire finalità altruistiche, privilegiare quei modelli di ente storicamente nati per conse-

9 Su cui v. P. GUIDA, *La evoluzione normativa in tema “no-profit”: la “società benefit”*, in *Notariato*, 2023 p. 623 ss.

10 Su cui v. M. BENVENUTO, *Lo Sherman Act: un modello funzionante e insuperato*, in *Ann. Fac. Giurispr. Genova*, 2000, p. 167 ss.

11 Cfr., sul punto, G.M. NORI, *La società benefit un (nuovo?) mezzo per (non) fare impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2021, p. 787 ss.

guire utilità diverse da quella lucrativa e il riferimento è naturalmente alle fondazioni e alle associazioni (ovvero a una tipologia di enti che per l'appunto possono anche caratterizzarsi per uno scopo egoistico ma giammai per lo scopo lucrativo). Com'è noto, infatti, tali strutture organizzative possono anche svolgere un'attività imprenditoriale e perciò conseguire quel famoso lucro di cui ho forse sin troppo parlato, ferma restando la possibilità che quest'ultimo venga poi giustappunto destinato – all'esito di quello che è comunque, in definitiva, un momento di espressione di autonomia privata – a iniziative di interesse per l'intera collettività¹².

12 E v., su tale tematica, ancora G.F. CAMPOBASSO, *Manuale*, cit., p. 36 ss.